



Comune di Pegognaga

Provincia di Mantova

Assessorato:

Ufficio: AREA TECNICA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30-04-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala Consiliare del Comune di Pegognaga, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco Sig. Lui Antonio il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta con le funzioni di Segretario la DOTT.SSA CHITELOTTI CHIARA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Consiglieri	Presenze	Consiglieri	Presenze
Zilocchi Matteo	A	Lasagna Tertulliano	P
Lui Antonio	P	Fabozzi Antonio	P
Tirelli Manuela	P	Renusi Fulvio	P
Caramaschi Giulia	P	Messori Viola	A
Scarduelli Silvia	P	Bottoni Edoardo	P
Schivi Stefano	P	Morbio Teresa	P
Ghidini Giulia	A		

CONSIGLIERI PRESENTI: 10

CONSIGLIERI ASSENTI: 3

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Vicesindaco invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’Autorità del 24 novembre 2020 n.493/2020/R/rif ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021.

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 639 è stato istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Premesso che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

Richiamata la propria deliberazione n. 24 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, alla luce delle delibere di ARERA n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", n. 459/2021/R/rif "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 – comma 639 – della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura di corrispettivo;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999;

Richiamata delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";

Dato atto che le fatture emesse contengono le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Considerato che, alla luce delle delibere di ARERA n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", n. 459/2021/R/rif

“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”, n. 15/2022/R/rif, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022, è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti e igiene urbana per il 2022/2025 e dei relativi investimenti presentato da Mantova ambiente s.r.l., redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Comune;

Richiamato, altresì, il comma 652 che consente al Comune “Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Dato atto che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Dato atto che nel succitato regolamento, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 651 e 668, della L. n. 147/2013, è prevista:

- l’applicazione di una tariffa trinomica composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l’applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 in data 30/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR 2) e come validato;

Ricordato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che la determinazione degli importi tariffari previsti per l’anno 2022 è stata eseguita:

- in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- in attuazione al Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI nel Comune di Pegognaga;

Visti i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2022:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,
tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

Dato atto che, sulla base degli allegati alla presente deliberazione sono state elaborate le proposte di determinazione dei corrispettivi per l'anno 2022;

Viste altresì le simulazioni tariffarie elaborate da Mantova Ambiente s.r.l. sulla base dei dati e dei parametri in allegato, a compimento delle previsioni di entrata puntuali;

Valutata la congruità delle tariffe definite, a garanzia di copertura dei costi ascritti alla pianificazione finanziaria in materia;

Richiamata la Legge n. 15/2022, conversione del DL 228/2021 (cd. "Milleproroghe), con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 il termine per l'approvazione dei piani finanziari e per l'approvazione delle tariffe;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Viste le tariffe per il corrispettivo rifiuti per l'annualità 2022, elaborate dal Gestore Mantova Ambiente e riportate nelle allegato tabelle (Allegati 1, 2, 3, 4);

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, come sopra premesso;

Dato atto che le fatture che verranno emesse dal Gestore dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Considerato che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e verificata la competenza del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area 3 - Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area 2 – Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Renusi Fulvio, Bottoni Edoardo, Morbio Teresa), espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri, di cui n. 10 votanti, astenuti nessuno;

DELIBERA

- 1) di stabilire, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al Piano finanziario 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna;
- 2) di approvare, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che la determinazione dei corrispettivi per l’anno 2022 viene effettuata da parte di Mantova Ambiente s.r.l. sulla base degli indici economici e dei parametri di gestione di cui ai suddetti allegati, secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa-corrispettivo rifiuti e coerentemente ai criteri del D.P.R. n. 158/99

- 5) di approvare conseguentemente le tariffe corrispettivo di riferimento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Pegognaga relativo all'anno 2022, quali scaturenti dalle simulazioni richiamate in premessa;
- 6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
Lui Antonio

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
CHITELOTTI CHIARA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI PEGOGNAGA

RIPARTIZIONE COSTI 2022

Valore Piano Finanziario (esclusi introiti particolari)
887.474,07

-4,78%

Valore con copertura da gettito svuotanti extra soglia
-42.441,11

95,22%

Valore a copertura diretta
845.032,95

70,51%

Costo Utenze domestiche
595.861,48

29,49%

Costo Utenze non domestiche
249.171,47

44,54%

Quota fissa UTD
376.370,93

16,54%

Quota Variabile 1 UTD
139.762,86

9,43%

Quota Variabile 2 UTD
79.727,69

12,65%

Quota fissa UTND
106.891,01

10,80%

Quota Variabile 1 UTND
91.267,61

6,04%

Quota Variabile 2 UTND
51.012,85

Peso specifico utenze domestiche kg.°lt.
0,116667

57,19%

Totale Costi fissi
483.261,94

27,34%

Totale Costi variabile 1
231.030,47

15,47%

Totale Costi variabile 2
130.740,54

Peso specifico utenze non domestiche kg.°lt.
0,083333

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFFE CALCOLATE UTENZE Domestiche Anno: 2022

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,094194	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,122453
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Categorie domestiche	N. Nuclei (intestatari)	Sup.Tot abitazioni	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti lim. soglia Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Ka	€/mq	Kb-Rd (Kg/utenza/die)	€/utenza	Kb-secco (Kg/utenza/die)	Contenitori/anno LT.120		Contenitori/anno LT.120
TOTALE	2.871	452.742,00	100,00%								
1 - Famiglie di 1 componente	796	109.603,00	24,21%	0,80	0,680113	0,79	25,874026	0,11	1		4
2 - Famiglie di 2 componenti	840	139.429,00	30,80%	0,94	0,799133	1,32	43,123377	0,18	2		7
3 - Famiglie di 3 componenti	613	99.109,00	21,89%	1,05	0,892648	1,85	60,372728	0,25	3		9
4 - Famiglie di 4 componenti	418	70.030,00	15,47%	1,14	0,969161	2,38	77,622079	0,32	4		11
5 - Famiglie di 5 componenti	127	21.854,00	4,83%	1,23	1,045673	2,90	94,871429	0,40	5		13
6 - Famiglie di 6 o più componenti	77	12.717,00	2,81%	1,30	1,105183	3,43	112,120780	0,47	6		16
7 - garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,00%	0,80	0,680113	0,00	0,000000	0,00	0		0
Contenitori da Lt.									120		120
Costo Contenitori €									11,30		14,69

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2022

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,094194	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,122453
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
TOTALE	368	112.787,00	100,00%								
1 - Musei, biblioteche	0	0,00	0,00%	0,54	0,452331	5,23	0,505325	0,28	1,65		3,97
2 - Cinematografi e teatri	0	0,00	0,00%	0,30	0,253643	3,43	0,331726	0,07	0,42		1,02
3 - Autorimesse	3	1.407,00	1,25%	0,57	0,481922	4,73	0,457307	0,17	1,03		2,48
4 - Campeggi	0	0,00	0,00%	0,82	0,693292	6,34	0,613625	0,87	5,19		12,47
5 - Stabiliimenti balneari, piscine e simili	1	43,00	0,04%	0,51	0,431194	4,59	0,444261	0,63	3,76		9,03
6 - Autosaloni	3	966,00	0,86%	0,35	0,295917	3,73	0,361194	0,49	2,91		7,00
7 - Alberghi con ristorante	1	1.653,00	1,47%	1,43	1,209034	12,79	1,236597	0,46	2,78		6,69
8 - Alberghi senza ristorante	1	430,00	0,38%	0,90	0,760930	6,75	0,652963	1,24	7,43		17,84
9 - Case di riposo	1	2.714,00	2,41%	1,25	1,056848	4,91	0,474435	5,31	31,89		76,54
10 - Ospedali, case di cura e cliniche	0	0,00	0,00%	1,25	1,056848	9,28	0,897883	1,27	7,60		18,24
11 - Uffici e agenzie	65	23.512,00	20,85%	1,38	1,166760	12,06	1,166750	0,39	2,32		5,57
12 - Banche ed istituti di credito	0	0,00	0,00%	0,61	0,515742	4,28	0,413496	0,75	4,53		10,87
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26	3.564,00	3,16%	1,32	1,116031	11,32	1,094694	0,23	1,39		3,34
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	7	642,00	0,57%	1,56	1,318946	14,54	1,406547	0,24	1,42		3,42
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	152,00	0,13%	0,72	0,604517	6,28	0,607244	0,53	3,19		7,66
16 - Banchi ambulanti di beni durevoli	0	0,00	0,00%	1,78	1,504951	9,91	0,958851	4,67	27,99		67,19
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1.106,00	0,98%	1,28	1,082212	11,39	1,101832	0,73	4,36		10,48
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9	530,00	0,47%	0,82	0,693292	7,43	0,718433	0,87	5,23		12,56
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	13	7.230,00	6,41%	1,27	1,073757	10,95	1,058949	0,60	3,60		8,66
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	30	13.636,00	12,09%	0,59	0,498832	7,83	0,757456	0,17	1,01		2,43
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5	1.256,00	1,11%	5,68	4,802315	49,89	4,825398	0,61	3,64		8,74
23 - Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	2	332,00	0,29%	7,63	6,450997	57,55	5,565446	5,00	30,02		72,07
24 - Bar, caffè, pasticceria	18	1.518,00	1,35%	6,28	5,309602	40,67	3,933777	1,48	8,85		21,25
25 - Supermercati generi alimentari	2	3.988,00	3,54%	2,60	2,198243	13,15	1,271641	9,52	57,13		137,12
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attivita' miste) fino a 500 mq	3	1.682,00	1,49%	1,38	1,166760	14,96	1,446826	1,04	6,24		14,99
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2	167,00	0,15%	4,90	4,142842	39,30	3,801063	0,20	1,19		2,85
28 - Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)	0	0,00	0,00%	2,74	2,316610	18,86	1,823814	3,59	21,55		51,74
29 - Banchi ambulanti di genere alimentari	0	0,00	0,00%	5,00	4,227390	41,60	4,023261	10,40	62,40		149,77
30 - Discoteche, night club e sale giochi	0	0,00	0,00%	1,57	1,327400	15,52	1,501295	0,16	0,94		2,27
31 - Scuole pubbl.e priv.,edifici comunali e della p.a.,assoc.volont.onlus,luoghi accessori al culto	15	4.268,00	3,78%	0,32	0,270553	4,41	0,426504	0,59	3,54		8,51
32 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	45	19.034,00	16,88%	0,50	0,422739	4,65	0,449251	0,25	1,53		3,68

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2022

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,094194	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,122453
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
33 - Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici)	1	180,00	0,16%	0,60	0,507287	4,07	0,393332	0,83	5,00		12,01
34 - Magaz. sfitti/inutilizzati con serv. allacciati e/o mobili, aree a bassa prod.ref., parcheggi coperti	1	154,00	0,14%	0,25	0,211370	2,33	0,225100	0,12	0,74		1,77
35 - Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0	0,00	0,00%	0,56	0,469240	4,65	0,449251	0,25	1,53		3,68
36 - Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	5	771,00	0,68%	0,57	0,481922	6,49	0,627571	0,72	4,33		10,39
37 - Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	1	67,00	0,06%	0,86	0,727111	6,34	0,613625	0,87	5,19		12,47
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attivita' sportiva al chiuso	3	374,00	0,33%	0,84	0,710202	5,88	0,568672	0,12	0,72		1,74
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv.sportiva all'aperto	6	1.419,00	1,26%	0,86	0,727111	6,57	0,635487	0,58	3,47		8,35
40 - Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)	10	9.572,00	8,49%	0,46	0,388920	4,07	0,393881	0,12	0,70		1,70
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	0	0,00	0,00%	1,25	1,056848	9,28	0,897883	1,27	7,60		18,24
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	3	508,00	0,45%	1,00	0,845478	8,91	0,861597	0,37	2,23		5,36
43 - Agriturismo con solo pernottamento	2	1.192,00	1,06%	0,63	0,532651	5,25	0,508188	0,34	2,01		4,84
44 - Convitti, conventi, caserme e carceri	1	189,00	0,17%	1,12	0,946935	8,81	0,851925	0,29	1,75		4,20
45 - Studi professionali	20	1.790,00	1,59%	0,61	0,515742	4,28	0,413496	0,75	4,53		10,87
46 - Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	11	810,00	0,72%	1,40	1,183669	11,80	1,141465	0,65	3,88		9,33
47 - Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	2	166,00	0,15%	1,13	0,955390	5,94	0,574475	0,06	0,36		0,87
48 - Uffici e caselli autostradali	1	193,00	0,17%	1,20	1,014574	6,47	0,626120	5,98	35,86		86,06
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	2	212,00	0,19%	0,96	0,811659	5,94	0,574475	0,06	0,36		0,87
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	2	144,00	0,13%	0,97	0,820114	6,90	0,666836	0,11	0,63		1,52
51 - Gommista	2	1.660,00	1,47%	1,35	1,141395	9,90	0,957459	0,10	0,60		1,45
53 - Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	5	1.807,00	1,60%	0,71	0,600289	8,93	0,863454	0,67	4,03		9,69
54 - Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	1	83,00	0,07%	4,27	3,610191	29,10	2,814348	0,90	5,40		12,97
55 - Fast Food	0	0,00	0,00%	6,24	5,275783	55,04	5,323470	7,51	45,04		108,10
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	3	174,00	0,15%	1,85	1,564134	12,83	1,241215	0,97	5,80		13,92
57 - Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	3	569,00	0,50%	1,85	1,564134	14,04	1,358141	1,46	8,74		20,99
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	8	674,00	0,60%	1,85	1,564134	12,98	1,255141	1,02	6,13		14,73
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	1	85,00	0,08%	1,29	1,090667	10,43	1,008523	0,57	3,43		8,25
60 - Pizza al taglio	4	164,00	0,15%	4,86	4,109023	40,51	3,917650	0,49	2,95		7,09
61 - Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.cash & carry)	0	0,00	0,00%	1,51	1,272444	12,40	1,199386	2,19	13,13		31,52
62 - Produzione maggiore di 500 Lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
63 - Produzione compresa tra 400 e 499 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
64 - Produzione compresa tra 350 e 399 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
65 - Produzione compresa tra 300 e 350 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
66 - Produzione compresa tra 250 e 300 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
67 - Produzione compresa tra 200 e 250 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
68 - Produzione compresa tra 150 e 200 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
69 - Produzione compresa tra 100 e 150 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
70 - Produzione compresa tra 90 e 100 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
71 - Produzione compresa tra 80 e 90 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
72 - Produzione compresa tra 70 e 80 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01

COMUNE DI PEGOGNAGA

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2022

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,094194	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,122453
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
73 - Produzione compresa tra 60 e 70 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
74 - Produzione compresa tra 50 e 60 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
75 - Produzione compresa tra 45 e 50 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
76 - produzione compresa tra 40 e 45 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
77 - Produzione compresa tra 35 e 40 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
78 - Produzione compresa tra 30 e 35 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
79 - Produzione compresa tra 25 e 30 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
80 - Produzione compresa tra 20 e 25 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
81 - Produzione compresa tra 15 e 20 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
82 - Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
83 - Produzione compresa tra 7 e 10 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
84 - 84	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
86 - 86	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
87 - 87	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
88 - 88	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
90 - Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	0	0,00	0,00%	0,63	0,532651	5,03	0,486824	0,56	3,36		8,06